SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 833-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE DE CAROLIS)

Comunicata alla Presidenza il 23 giugno 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Procedimento per riconoscere e rendere esecutive in Italia le sentenze arbitrali straniere in conformità con la Convenzione di New York del 10 giugno 1958

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

NELLA SEDUTA DEL 19 MARZO 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, è stata data « piena ed intera esecuzione » alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. La formula dell'« ordine di esecuzione » adottata — e con la quale si è lasciato all'interprete il compito di ricostruire, sulla base delle disposizioni vigenti in Italia e delle esigenze stabilite dalla Convenzione, il significato delle norme così inserite nell'ordinamento italiano — si è tuttavia rivelata inadeguata con la conseguente necessità di una apposita normativa di adattamento per superare le difficoltà registrate, connesse soprattutto alla individuazione delle procedure da seguire per l'omologazione dei lodi arbitrali.

Al riguardo, infatti, va notato che secondo l'articolo III della citata Convenzione non debbono essere poste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere condizioni processuali o comunque spese « sensibilmente » più gravose di quelle richieste per i lodi nazionali.

Ora, nel nostro ordinamento il procedimento di omologazione dei lodi nazionali è apparso, dati gli interventi legislativi che si sarebbero resi necessari, palesemente inapplicabile ai lodi stranieri, rendendosi quindi inevitabile utilizzare il procedimento di delibazione delle sentenze straniere e dell'esecuzione di altri atti di autorità straniere disciplinato dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile. Procedimento peraltro sensibilmente più gravoso di quello previsto per i lodi nazionali.

Di qui il provvedimento in oggetto, che introduce nella materia una disciplina informata al modello del procedimento regolato dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (legge 21 giugno 1971, n. 804); procedimento utilizzato attualmente per la maggior parte delle sentenze giudiziarie rese nei Paesi membri originari della CEE.

Al testo del provvedimento presentato dal Governo la Commissione ha proposto una serie di modifiche le cui finalità sono chiaramente migliorative.

Così all'articolo 4, al primo comma, si è mutato il termine perentorio di un mese nell'altro di trenta giorni, per evitare disparità di trattamento tra quanti vogliono proporre opposizione alla sentenza arbitrale, mentre si è aumentato a novanta giorni il termine previsto al secondo comma per le parti domiciliate all'estero onde rendere più agevole ad esse l'esercizio del rimedio dell'opposizione.

All'articolo 5 si è previsto che l'opposizione avvenga con ricorso, ritenendosi, data la materia, più adatta questa forma, in coerenza d'altronde con quanto fissato nell'articolo 1 per la proposizione della domanda di riconoscimento della sentenza arbitrale straniera.

Ad intenti di miglioramento e perfezionamento è legata anche la formulazione del testo degli articoli 8 e 9, essendosi ritenuto necessario precisare i termini di decorrenza dell'opposizione in caso di reiezione dell'istanza per ottenere la dichiarazione di efficacia dalla sentenza arbitrale straniera.

Per quanto sopra esposto, e tenuto conto anche del voto unanime della Commissione giustizia, si raccomanda l'approvazione.

DE CAROLIS, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VITALONE)

18 giugno 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Chi vuol far valere in Italia una sentenza arbitrale straniera ai sensi della Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere adottata a New York il 10 giugno 1958 e resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968, n. 62, deve proporre domanda mediante ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione ha il domicilio la parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia della sentenza. Se la parte è domiciliata all'estero, la competenza è determinata dal luogo in cui la sentenza deve avere attuazione.

Alla domanda devono essere allegati i documenti indicati all'articolo IV della Convenzione di New York.

Art. 2.

La corte d'appello provvede con decreto.

La domanda può essere rigettata solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo V, 2, della Convenzione di New York.

Art. 3.

Il decreto della corte d'appello è comunicato immediatamente al richiedente a cura del cancelliere.

Art. 4.

Se la dichiarazione di efficacia è concessa, la parte contro cui viene fatta valere la sentenza arbitrale può proporre opposizione, nel termine perentorio di un mese dalla notificazione della decisione, per tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

Se la parte è domiciliata all'estero, il termine è di due mesi.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Se la dichiarazione di efficacia è concessa, la parte contro cui viene fatta valere la sentenza arbitrale può proporre opposizione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della decisione, per tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

Se la parte è domiciliata all'estero, il termine è di novanta giorni.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

L'opposizione è proposta con citazione davanti alla corte d'appello che ha emanato il decreto.

La sentenza resa sull'opposizione può essere impugnata con ricorso per cassazione.

Art. 6.

Su istanza della parte che ha proposto l'opposizione, la dichiarazione di efficacia può essere sospesa ai sensi dell'articolo VI della Convenzione di New York.

Art. 7.

In pendenza del termine per proporre l'opposizione di cui all'articolo 4 e fino a quando non sia definito il giudizio, l'istante può ottenere soltanto provvedimenti conservativi.

Art. 8.

Se l'istanza per ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza arbitrale straniera viene respinta, l'istante può proporre opposizione con ricorso alla stessa corte d'appello che ha pronunciato il decreto.

La corte d'appello fissa con decreto la udienza di comparizione delle parti davanti a sè e stabilisce altresì il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alla parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia, la quale può far valere tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

La sentenza resa sull'opposizione può essere impugnata con ricorso per cassazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

L'opposizione è proposta con ricorso alla corte d'appello che ha emanato il decreto.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Se l'istanza per ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza arbitrale straniera viene respinta, l'istante può proporre opposizione con ricorso alla stessa corte d'appello che ha pronunciato il decreto, nei termini di cui all'articolo 4 con decorrenza dalla comunicazione di cui all'articolo 3.

La parte contro la quale è chiesta la dichiarazione di efficacia della sentenza può far valere tutti i motivi enunciati nell'articolo V della Convenzione di New York.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 9.

Nulla è innovato a quanto stabilito dall'articolo IX della Convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale adottata a Ginevra il 21 aprile 1961 e resa esecutiva con legge 10 maggio 1970, n. 418, in quanto applicabile.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

Nei casi di cui agli articoli 5 e 8 la corte d'appello fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a sè e stabilisce altresì il termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte.

Art. 10.

Identico.